



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@squadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 179 del 15 Maggio 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 Maggio 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

a) Deferimento n. 25700/274/pfi22-23/PM/ep a carico della società ASD Calcio Ceglie e dei tesserati Nicola Ciraci e Marco Devole.

DELIBERA

- 1) di comminare al tesserato Devole Marco la squalifica a tutto il 15/05/2028, con preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 9, comma 1 ultimo capoverso C.G.S.;
- 2) di comminare all'A.S.D. Calcio Ceglie l'ammenda di € 1.500,00;
- 3) di rinviare la trattazione del deferimento a carico del tesserato Ciraci Nicola all'udienza del 10/07/2023, onde consentire alla difesa l'ostensione dei documenti decisori emessi dalla magistratura penale a carico del suo assistito. Il Collegio precisa che la decisione non potrà in alcun caso essere ulteriormente differita, dovendo essere rispettato il termine di 90 gg. dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 110, comma 1 C.G.S.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 82 C.G.S.

Il Relatore
Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 Maggio 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. VERNOLE CALCIO 2017 – S.S.D. POLISPORTIVA GALATONE del 23/04/2023 (Reclamo della società A.S.D. VERNOLE CALCIO 2017 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 167 del 27/04/2023 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile per tardività il reclamo proposto dall'A.S.D. Vernole Calcio 2017;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto della società;

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 Maggio 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C2

Gara: A.S.D. BLACK WHITE LEVERANO – A.S.D. ATLETICO NOCI del 23/04/2023 (Reclamo della società A.S.D. BLACK WHITE LEVERANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 27/04/2023 della Delegazione Regionale calcio a Cinque.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile per tardività il reclamo proposto dall'A.S.D. Black White Leverano;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto della società;

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Maggio 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA – PLAY OFF

Gara: A.S. BISCEGLIE S.R.L. – U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. del 30/04/2023 (Reclamo del tesserato Mauro Dell'Olio della società A.S. BISCEGLIE S.R.L., in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 170 del 04/05/2023 del Comitato Regionale Puglia.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo in esame il signor Mauro dell'Olio, presunto addetto agli arbitri della A.S. Bisceglie SRL, ha opposto la sanzione ricevuta dal Giudice Sportivo riguardante la gara in oggetto, rappresentando che la sua presenza nella distinta è *frutto di un errore effettuato da colui che ha compilato la documentazione*.

Il reclamante ha affermato, in particolare, di non essere stato presente al momento della riferita gara, perché trovavasi in altro luogo.

A tal fine ha allegato una dichiarazione rilasciata da una "Casa Vacanza", con sede in Andrano, la cui proprietaria ha attestato *che il signor Dell'Olio Mauro, dalle ore 13:00 della domenica 30 aprile al lunedì 1 Maggio 2023 ore 19:00, ha soggiornato nella predetta struttura*.

All'udienza del 9 maggio 2023 ha partecipato personalmente il signor Dell'Olio Mauro il quale, nel riportarsi al contenuto del reclamo, ha confermato la sua assenza in occasione della gara.

All'udienza il Direttore di gara ha inviato supplemento di rapporto, con il quale ha confermato che in tale occasione *non era presente il signor Dell'Olio Mauro e che la società Bisceglie comunicava la sua assenza soltanto durante la fase di riconoscimento dei partecipanti alla gara e che, per dimenticanza, si ometteva di farlo depennare al termine dell'incontro*.

All'udienza sono intervenuti i commissari di campo, signori Vincenzo Arnone e Marcello De Marzo: ai fini del presente reclamo appare importante la deposizione di quest'ultimo il quale, tra l'altro, ha confermato *di essersi accorto di avere erroneamente indicato il nome del dirigente Dell'Olio Mauro, in luogo del dirigente accompagnatore Porcelli Giovanni e che la condotta ascritta al signor Dell'Olio Mauro, nel rapporto redatto in data 30 aprile 2023, doveva intendersi riferita al signor Porcelli Giovanni*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'assenza del sig. Dell'Olio Mauro alla gara del 30.4.2023, disputata tra l'A.S. Bisceglie s.r.l. e la UDS Corato Calcio 1946, è provata dalle dichiarazioni del Direttore di Gara e del Commissario di Campo sig. Marcello De Marzo - nonché dalla attestazione rilasciata dalla titolare della struttura ricettiva in cui ha soggiornato il reclamante.

Il Commissario di campo sig. Marcello De Marzo ha confermato, altresì, il contenuto del rapporto redatto in data 30.4.2023, precisando la riconducibilità delle condotte ivi indicate in capo al sig. Porcelli Giovanni e non già al sig. Dell'Olio Mauro. In distinta il sig. Porcelli Giovanni viene identificato come Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del Bisceglie. In udienza il Commissario di campo ha precisato *di avere richiesto in più occasioni al sig. Caiati Antonio e al soggetto successivamente indicato nella persona del sig. Porcelli di intervenire per far allontanare 6 persone non identificabili e riconducibili alla società Bisceglie - che non potevano legittimamente trovarsi all'interno del recinto di gioco*. Per tale ragione sussistono i presupposti per rimettere il fascicolo processuale al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, per i provvedimenti disciplinari relativi al dirigente Porcelli Giovanni.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

- 1) di revocare l'inibizione fino al 04/07/2023 inflitta al dirigente Dell'Olio Mauro;
- 2) di rimettere il fascicolo processuale al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, per i provvedimenti disciplinari relativi al dirigente Porcelli Giovanni;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Alessandro AMATO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Maggio 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA – PLAY OFF

Gara: A.S. BISCEGLIE S.R.L. – U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. del 30/04/2023 (Reclamo del tesserato Antonio Caiati della società A.S. BISCEGLIE S.R.L., in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 170 del 04/05/2023 del Comitato Regionale Puglia.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo in esame il signor Antonio Caiati ha opposto la sanzione ricevuta dal Giudice Sportivo riguardante la gara in oggetto, rappresentando che quest'ultimo ha ritenuto la condotta del reclamante *irriguardosa nei confronti di uno dei commissari di campo, tale da non garantire pienamente la sicurezza dell'evento*. Il reclamante ha sostenuto che la sanzione è *erronea e sperequativa* in quanto lo stesso, *nell'occasione, sostituiva il segretario Vincenzo Caiati e che, nonostante gli inviti ricevuti ad eseguire le funzioni operative con la terna arbitrale, ha espletato le attività richieste nonostante non rientrassero nelle sue abituali competenze*.

All'udienza del 9 maggio 2023 il Direttore di gara ha inviato supplemento di rapporto di gara, con il quale ha confermato che il giorno della gara *non era presente il signor Dell'Olio Mauro e che la società Bisceglie comunicava la sua assenza soltanto durante la fase di riconoscimento dei partecipanti alla gara e che, per dimenticanza, si ometteva di farlo depennare al termine dell'incontro*.

All'udienza sono intervenuti i commissari di campo, signori Vincenzo Arnone e Marcello De Marzo - che hanno confermato i rispettivi rapporti del 30.4.2023, precisando che il reclamante *non si è affatto prodigato per tutelare i due commissari di campo, né per allontanare dal terreno di gioco soggetti estranei riconducibili alla società Bisceglie* (deposizione del sig. Vincenzo Arnone) e che *in più occasioni ho richiesto al sig. Caiati Antonio ed al soggetto successivamente indicato nella persona del sig. Porcelli di intervenire, per far allontanare 6 persone non identificabili e riconducibili alla società Bisceglie - che non potevano legittimamente trovarsi all'interno del recinto di gioco* (deposizione del sig. Marcello De Marzo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte rileva che il reclamo in esame è pervenuto alle ore 12,15 di venerdì 5 maggio 2023. Con il comunicato ufficiale n. 105/A del 18.1.23 il Presidente Federale ha deliberato l'*abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5, maschili e femminili, della Lega Nazionale Dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi 2022/23*. Con il richiamato provvedimento, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, è previsto che *il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di appello a livello territoriale...è stabilita entro le ore 10,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione*.

La decisione impugnata è stata pubblicata in data 4.5.2023 - con il comunicato ufficiale n.170 - ed il ricorso è pervenuto il giorno successivo alle ore 12,15. L'omesso rispetto dell'orario indicato come termine ultimo per il deposito del reclamo (ore 10,00), comporta la declaratoria di inammissibilità del medesimo.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, per tardività del suo deposito;
- 2) per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto della società A.S. BISCEGLIE S.R.L.

Il Relatore
Alessandro AMATO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Antonio Contaldi (componente) e dell'Avv. Annamaria Zonno (componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 10 maggio 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

Relativamente alla:

gara A.S.D. Salento Soccer Academy - U.S.D. Carmiano Magliano del 2/4/2023

Campionato di Terza Categoria

in ordine al:

reclamo della **A.S.D. Salento Soccer Academy**, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Maglie - Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 20/4/2023, con cui è stato rigettato il reclamo in ordine alla presunta violazione dell'art. 74 NOIF e, conseguentemente, confermato il risultato conseguito sul campo di 0-2 in favore dell'U.S.D. Carmiano Magliano.

Rif.: artt. 50, 60 e 61 C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 22 aprile 2023, la A.S.D. Salento Soccer Academy preannunciava tempestivamente reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo sopra richiamata, con richiesta di addebito del relativo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Ricevuta dalla segreteria della Corte la documentazione richiesta in data 26/4/2023, proponeva tempestivo reclamo a mezzo PEC in data 1/5/2023, chiedendo che alla U.S.D. Carmiano Magliano venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in proprio favore, per aver presuntivamente effettuato n. 6 sostituzioni in luogo delle 5 consentite dall'art. 74 delle NOIF.

Faceva inoltre pervenire ulteriore memoria difensiva in data 6/5/2023.

All'udienza del 10/5/2023 l'U.S.D. Carmiano Magliano rimaneva contumace, mentre aveva luogo l'audizione del delegato della reclamante.

DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Si richiama, innanzitutto, la natura giuridica del referto arbitrale quale mezzo di prova e, al riguardo, si richiama il contenuto dell'art. 61, co. 1, C.G.S. – *“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che *“il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021).

Inoltre va rilevato come *“non possano essere affette dai vizi - da ultimo richiamati - le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti”* (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF), caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso in esame, come ben evidenziato nel referto acquisito in atti, reso dal Direttore di gara.

Nel rapporto di gara l'arbitro ha espressamente indicato che entrambe le società hanno effettuato n. 5 sostituzioni.

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Maglie ha richiesto al Direttore di gara un supplemento di rapporto, reso in senso confermativo rispetto al contenuto dell'atto principale, con specifica indicazione delle 5 sostituzioni effettuate dalla U.S.D. Carmiano Magliano.

Questa Corte ha altresì convocato il Direttore di gara in udienza – il quale ha confermato per la seconda volta il contenuto del referto da lui redatto il 2/4/2023, specificando che *“entrambe le società avevano effettuato n. 5 sostituzioni e che, prima di redigere il supplemento di rapporto, aveva attentamente consultato il taccuino di gara, personalmente redatto”*.

Ha perciò escluso che vi possa essere stata una sesta sostituzione da parte dell'U.S.D. Carmiano Magliano, da lui non trascritta".

La reclamante ha chiesto di poter fornire prova contraria attraverso l'audizione di 2 testimoni, aventi il ruolo di dirigenti/collaboratori della società: la Corte ha ritenuto di non ammettere tale mezzo istruttorio, perché "il procedimento disciplinare-sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso ed il criterio di informalità a cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti, delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione" (in tal senso Corte Federale di Appello – Sez. Unite – n. 64/CFA/2021-2022, n. 34/CFA/2022-2023, n. 1/CFA/2022-2023, n. 76/CFA/2021-2022).

L'art. 60 C.G.S. afferma che la "testimonianza può essere disposta, quando emerge la necessità di provvedere in tal senso".

Nel caso di specie la testimonianza non ha carattere dirimente per la decisione e, pertanto, la Corte non ravvisa la "necessità" della sua ammissione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla A.S.D. Salento Soccer Academy;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15/5/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci